Chiara Magni

Jean-François Kervégan, *De la violence à l'institution. Philosophie juridique de Hegel*, Vrin, Parigi 2025, pp. 196

Potrebbe risultare ardito dedicare uno studio alla "filosofia giuridica" di Hegel, dal momento che per lungo tempo la riflessione hegeliana è stata interpretata in chiave statualistica. Questa prospettiva ha alimentato l'idea di uno Hegel "antigiuridico" – con le parole di Michel Villey –, più interessato alla potenza dello Stato che alla tutela delle forme giuridiche e dei diritti soggettivi. Tuttavia, una simile lettura è stata ampiamente sconfessata: si è infatti consolidato, soprattutto nel contesto della ricezione francese, un crescente interesse per la rivalutazione del ruolo del diritto nel pensiero hegeliano, come testimoniano studi quali *Hegel penseur du droit*, a cura di J.-F. Kervégan e G. Marmasse (CNRS Éditions, 2004) e *Hegel et le droit*, a cura di É. Djordjevic (Éditions Panthéon-Assas, 2023), che si collocano in aperta continuità con l'orizzonte interpretativo inaugurato da Jean-François Kervégan.

Il presente volume si inscrive nel solco di questa tradizione, dando conto di una linea di ricerca pluriennale: esso raccoglie infatti una serie di saggi dell'autore apparsi in riviste francesi o internazionali e qui opportunamente rielaborati al fine di ripercorrere, attraverso il pensiero hegeliano, l'itinerario insidioso – ma fondamentalmente ineludibile – che lega violenza e diritto. Tale rapporto è alla base di annose questioni che concernono la relazione tra stato e individuo, e che sul piano giuridico riflettono lo storico dibattito tra giusnaturalisti e giuspositivisti. Alla luce di un confronto caratterizzato tradizionalmente da registri dicotomici, la proposta hegeliana, a parere di Kervégan, riuscirebbe invece a salvaguardare la conquista post-rivoluzionaria della centralità dei diritti soggettivi, senza cadere nella logica anti-istituzionalista tipica della coscienza individualista: in quest'ottica, infatti, non è l'istituzione a essere antitetica alla libertà, bensì "la violence déréglée, anomique, autrement dit ce que la philosophie classique nommait l'état de nature" (p. 30). Il perno fondamentale attorno a cui ruota la tesi dell'autore è il peculiare concetto di libertà alla base dell'idea hegeliana di diritto, trasponibile nella configurazione dialettica dell'"essere presso di sé nell'altro [*Beisichsein im Anderen*]", secondo cui la libertà non è una proprietà ontologica del soggetto,

ma coincide con il suo processo di autodeterminazione: essa comporta inevitabilmente il confronto attivo con il negativo – sia esso la necessità naturale (sul piano dello spirito soggettivo) o la struttura normativa del vivere sociale (sul piano dello spirito oggettivo).

L'analisi, da questo punto di vista, è orientata da una precisa scelta ermeneutica, dichiarata dell'autore nella prefazione: se da un lato l'elemento esegetico è ampiamente presente – onde evitare proiezioni intempestive o anacronismi –, il volume si configura come un tentativo di indagare l'eredità o la potenziale attualità della prospettiva hegeliana per la filosofia contemporanea del diritto. Tanto più che quest'ultima vive "à l'ombre de l'utilitarisme" (p. 22), e potrebbe invece beneficiare di un orizzonte del tutto inusuale per ripensare i cortocircuiti teorici a cui danno origine gli schematismi tipici della disciplina, oggetto di una comprensione che Hegel definirebbe intellettualistica (o astratta).

Il volume è costituito da sei capitoli centrali, a cui si affiancano una prefazione, un'introduzione e una sezione conclusiva. Nel primo capitolo l'autore affronta il tema della complessa relazione tra violenza e diritto, muovendo dalla consapevolezza della serietà del problema della *Gewalt*, ben presente nella riflessione di Hegel, motivo per cui egli "n'a pas écrit, contrarement à Walter Benjamin, une *Critique de la violence*" (p. 58). Il termine tedesco *Gewalt* racchiude tanto il significato di "potere" (legittimo o meno) quanto quello di "violenza" (il cui esercizio avviene al di fuori/contro le norme del vivere insieme) – una polisemia che sembra effettivamente restituirne l'ambivalenza intrinseca. Tuttavia, Kervégan sostiene che la concezione hegeliana di "potere", inteso come *Macht*, differisca profondamente dalla violenza, in virtù delle mediazioni attraverso cui opera, che ne consentono la ricomprensione entro la sfera della razionalità. Ciò si riflette, ad esempio, in una delle forme più note di disciplinamento giuridico del ricorso alla forza, ovvero il potere punitivo: la seconda coercizione (*Zwang*), per Hegel, non è da intendere come una forma di violenza imposta dall'esterno (ad opera della società) su una volontà empirica recalcitrante, ma come un'esigenza interna di conformazione del volere al proprio concetto – al punto che la pena è definita addirittura come un "diritto posto nel delinquente" (Hegel, *Lineamenti di filosofia del diritto*, § 100). In tale prospettiva, laddove Benjamin concepisce il diritto in termini di riproduzione della violenza fondatrice, Kervégan, sulla scia di Hegel, ne valorizza invece la funzione di tutela della/e libertà, pur riconoscendone la costitutiva impurità: lo spazio giuridico, necessario per fuoriuscire dallo stadio della violenza anomica, non ne cancella ingenuamente ogni traccia, che resta anzi "présente aux marges du droit, en-deçà et au-delà de l'ordre normatif qu'il institue" (p. 49). Per salvaguardare la pretesa di validità del diritto, sfuggendo al contempo al "cercle mortifière que décrit Benjamin" (p. 39), l'autore richiama

infatti il significato paradigmatico di finzioni strumentali come il "diritto del primo occupante", traslato da Hegel nel "diritto degli eroi", in base a cui il sistema giuridico viene effettivamente ancorato a ciò che lo nega radicalmente: ciò non funge da principio di legittimazione, ma costituisce un momento ineludibile della sua origine fenomenica.

Il secondo capitolo è dedicato a ripercorrere la genesi teorico-concettuale sottesa all'idea hegeliana di *Sittlichkeit* – a partire dalla fase giovanile, in cui è predominante il modello politico della città antica, fino a giungere alla *Fenomenologia dello spirito*, punto di svolta di questo percorso, in cui il conflitto tra la "legge umana" e la "legge divina" segna il tramonto di un orizzonte incapace di accogliere sistemi normativi differenti, se non nella loro reciproca dissoluzione. Per quanto sia forse eccessivo sostenere che nello Hegel degli *Scritti giovanili* la nostalgia per la "bella totalità" greca coincida a tutti gli effetti con un'idealizzazione utopica, è incontestabile la sua avversione per la forma legale dello stato moderno, di cui denuncia la tendenza disgregante: tale giudizio sarà poi rettificato negli scritti della maturità, i quali, "empreints d'un souci de réconciliation (non exempt de distance) avec l'état présent du monde" (p. 70), restituiranno valore al ruolo dell'individualità. L'autore sottolinea come, per Hegel, l'affermarsi del principio soggettivo abbia ricevuto un impulso determinante ad opera di Kant: questi, infatti, consolida definitivamente il ruolo della coscienza morale soggettiva, irrimediabilmente scissa dal tessuto etico, ma elevata ormai dallo stesso Hegel a "principio superiore dei tempi moderni". Per Kervégan, è la tragedia dell'*Antigone*, e, nello specifico, l'azione della sua protagonista, a costituire hegelianamente il "momento critico" che porta alla luce le contraddizioni del modello dell'eticità antica, facendo emergere la necessità di una prospettiva "moderna" in grado di accogliere la pluralità delle configurazioni normative e di definire, per ciascuna di esse, un particolare "mode de coordinnation" (p. 82) con i diversi piani dell'agire (giuridico, morale, sociale e politico).

Il terzo capitolo prosegue sulla linea aperta dalla sezione precedente, soffermandosi sulla "sacralizzazione" post-rivoluzionaria dei diritti dell'uomo e sviluppando parallelamente una riflessione originale sulle traduzioni inglesi del titolo dell'opera *Grundlinien der Philosophie des Rechts*. A differenza delle lingue germaniche e romanze, infatti, l'inglese introduce una distinzione concettuale rilevante nella resa di *Recht*, articolandola nel binomio "law"/"right" – il primo riferito al diritto in senso oggettivo, il secondo al diritto soggettivo. Per Kervégan, tale distinzione riflette e accompagna una "reconfiguration du champ juridique" (p. 92), in cui la legge tende a porsi al servizio delle prerogative individuali – ciò che Luhmann ha descritto come una colonizzazione della sfera giuridica da parte della morale, in virtù della natura asimmetrica e universalmen-

te attivabile dei diritti soggettivi. In questo contesto, la scelta pressoché unanime dei traduttori inglesi di adottare il titolo *Philosophy of Right* rivelerebbe un implicito orientamento interpretativo volto a valorizzare l'impostazione *right-based* della filosofia hegeliana del diritto, a scapito dell'opzione *duty-based*. Secondo l'autore, invece, Hegel, ben consapevole del duplice significato di *Recht* – su cui insisteva anche la letteratura giurisprudenziale a lui coeva –, è orientato a superare tale rigida alternativa. Ne dà testimonianza l'idea di "convertibilité" di diritti e obbligazioni, "qui tend même vers leur identité fondamentale" (p. 114) e che trova la sua espressione più compiuta sul piano della *Sittlichkeit*: qui il loro rapporto non è tanto di "complementarietà", quanto di autentica "concomitanza" – come confermato da un'attenta analisi quantitativa delle occorrenze e dei significati del termine *Recht* nelle *Grundlinien*.

Il quarto capitolo è volto ad analizzare il concetto di *Gerechtigkeit* e quello che potremmo definire con Kervégan il residuo "tragico" della filosofia hegeliana del diritto. L'uso parsimonioso di questo sostantivo – in parte riconducibile, a parere dell'autore, alla progressiva positivizzazione del diritto naturale e al rifiuto di subordinare il diritto alla morale – non comporta, in Hegel, la rinuncia a un fondamento razionale dell'ordine giuridico e politico, e dunque un'adesione al relativismo storico (come testimonia la sua serrata polemica con Hugo e Savigny). Al tempo stesso, però, la giustizia è definita negativamente, a detrimento di qualsiasi soluzione essenzialista: in un certo senso, infatti, Hegel sembra avanzare l'idea che "l'existence de l'injustice précède l'essence de la justice" (p. 129). Tale impostazione, che evidenzia la distanza della teoria hegeliana della pena rispetto alle riforme inaugurate dai giuristi illuministi – i quali avevano moralizzato il piano giuridico attraverso il linguaggio dell'emenda o del bene superiore della società –, avrebbe forse beneficiato di un'interpretazione che andasse oltre la logica del retributivismo classico, a sua volta esposta a derive moralizzanti. Una simile lettura, infatti, tende a oscurare un punto decisivo, già tematizzato negli *Scritti giovanili* (su un piano ancora "vitalistico") e ribadito nei *Lineamenti*, secondo cui "[la] volontà essente in sé (il diritto, la legge in sé) è ciò che non esiste esteriormente [*äußerlich*] e che, pertanto, non può essere leso" (*PhR*, § 99). In ogni caso, è innegabile che la logica di Hegel aderisca a una concezione correttiva della giustizia, la cui attuazione richiede la depersonalizzazione dell'atto di restaurazione del diritto mediante l'intervento di un terzo imparziale, il giudice. Come nota giustamente Kervégan, questa soluzione rimane esposta a un'aporia di fondo che coinvolge la determinazione della misura afflittiva – aporia che forse non dipende tanto dall'irreparabilità della lesione, quanto dalla necessità di riprodurre esteriormente (a livello fenomenico) l'"identità interna" del crimine e della pena. A parere dell'autore, Hegel risponde a questa difficoltà con un postulato

decisionista moderato, conferendo alla *Gerechtigkeit* il ruolo di "bussole normative", destinata a rammentare costantemente all'ordine giuridico positivo l'importanza di essere "consistant, efficace et, autant que faire se peut, juste – ou, du moins, non-injuste" (p. 140).

Il quinto e il sesto capitolo mostrano come l'idea hegeliana di costituzione non si limiti alla sua estensione giuridica e come la *Sittlichkeit* non si lasci ridurre alla sola dimensione politica. Secondo Kervégan, infatti, la costituzione non va intesa, in Hegel, come un semplice dispositivo normativo che organizza i poteri dello Stato, ma come una vera e propria "forme de vie" (p. 144). Essa esprime il processo attraverso cui una comunità storica si auto-istituisce in conformità al proprio *Volksgeist*, cioè all'insieme dei costumi e delle rappresentazioni collettive. Tale dinamica si estende anche ai livelli pre-politici della *Sittlichkeit*, in particolare alla società civile, evidenziando il radicamento delle istituzioni politiche nelle pratiche sociali e culturali. Sul piano teorico, questa concezione "parajuridique" (p. 162) si colloca oltre il giusnaturalismo e lo storicismo positivista, definendo la costituzione come un campo dinamico in cui norme e azione, soggettività e oggettività, individuo e comunità si plasmano reciprocamente. L'interpretazione istituzionalista della *Sittlichkeit* hegeliana, di cui Kervégan è uno dei principali promotori – come testimonia il suo ormai classico lavoro *L'effectif et le rationnel. Hegel et l'esprit objectif* (Vrin, 2007) – mette in luce proprio questa struttura ricorsiva: la partecipazione alle istituzioni contribuisce alla formazione dell'ethos politico degli individui; la disposizione etica, a sua volta, vivifica e rinnova le istituzioni stesse. L'autonomia propria della modernità non è quindi un dato immediato, ma presuppone l'inserimento dell'individuo in un tessuto di appartenenze istituzionali e l'interiorizzazione, mediata culturalmente, delle norme che le sottendono. Tuttavia, tale interiorizzazione non implica un'adesione passiva: la libertà può anche manifestarsi come rottura rispetto a istituzioni divenute storicamente inadeguate. In questo senso, l'istituzionalismo hegeliano risulta compatibile con l'eredità dei principi del 1789, mettendo in discussione la sua interpretazione tradizionale in chiave conservatrice.

In conclusione, il volume invita a riconsiderare il senso ampio che il concetto hegeliano di filosofia del diritto veniva assumendo in un contesto, quello dei primi decenni dell'Ottocento, in cui l'espressione stessa non era ancora codificata e prevaleva il lessico del diritto naturale. In Hegel, infatti, il *Recht* non è riducibile al diritto in senso stretto, ma si estende all'insieme delle articolazioni dello spirito oggettivo, nella misura in cui esse costituiscono determinazioni della libertà: rientra così nel suo ambito tutto ciò che concerne la trama delle condizioni istituzionali dell'agire, in virtù delle quali il cittadino moderno è allo stesso tempo un soggetto morale, una persona giuridica e un attore socio-politico. In tale

prospettiva, l'accento posto sull'elemento istituzionale – inteso in senso più ampio e flessibile rispetto all'estensione semantica tradizionale del termine – consente non solo di cogliere la specificità della filosofia hegeliana del diritto, ma anche di sottrarre tale motivo a superficiali letture conservatrici. Lungi dall'esaurirsi in una giustificazione dell'esistente, l'istituzionalismo hegeliano si presenta come una teoria dinamica di differenziazione funzionale della normatività oggettiva, capace di illuminare tanto il radicamento socio-politico delle pratiche individuali, quanto il ruolo vivificante della soggettività, quale "condition d'effectivité" (p. 187) dell'elemento etico. È proprio in questa tensione che la filosofia hegeliana del diritto mostra ancora oggi la sua rilevanza teorica.